



Novità sul colloquio del nuovo Esame di Stato 2019

Autori vari

Abbiamo già spiegato in un precedente articolo dal titolo *“Come cambia l’esame di stato del secondo ciclo di istruzione?”* le caratteristiche del nuovo esame di stato (in particolare date e strutturazione delle prove scritte), ma ci sembra opportuno approfondire ulteriormente l’argomento vista l’ultima nota ministeriale di chiarimento. Nota che riguarda in particolare il colloquio finale e che sta suscitando non poche perplessità non solo fra gli operatori della scuola ma anche negli studenti, nelle loro famiglie e in alcune associazioni.

Il quadro normativo delineato dal Decreto legislativo n. 62/2017 e dai successivi atti ministeriali (D.M. n. 769 del 2018, D.M. 37 del 2019 e Ordinanza ministeriale n. 205 del 2019) definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 205 dell’11 marzo 2019, *“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”*, il MIUR ha definito le disposizioni operative relativamente al nuovo esame di Stato.

L’**Ordinanza**, oltre a precisare che lo studente dovrà dimostrare di saper analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi e di saper *“utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.”* (Art.19 comma 1), specifica anche **le modalità con le quali dovranno aver luogo i colloqui finali**. In particolare, al comma 5 dell’articolo 19, si sottolinea che *“al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe (il Documento del 15 maggio!), un numero di buste, contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l’ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo”*, in modo che **“il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso che sceglie una delle buste della terna”**. (Si ricorda che il Documento del 15 maggio contiene tutti i temi e le discipline affrontati durante l’anno scolastico in classe).

Ma altre disposizioni operative relativamente al colloquio arrivano con la Nota ministeriale n.788 del 06/05/19

Ben specificato lo svolgimento del colloquio!

“Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:

- 1) l'avvio dai materiali di cui all'art. 19, co. 1, secondo periodo, dell'O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
- 2) l'esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- 3) l'accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione";
- 4) la discussione delle prove scritte".

Molto chiara è anche la spiegazione dell'importanza della scelta dei materiali: materiali che devono poter favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un'apposita sessione di lavoro, sarà effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe, il **Documento del 15 maggio**, che lo illustra in modo dettagliato.

"In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di diverso tipo.

Essi possono essere costituiti da:

- *testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);*
- *documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d'arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);*
- *esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)*
- *problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell'indirizzo, semplici casi pratici e professionali).*

È opportuno, precisa la Nota, che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i **criteri** alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati.

"Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:

- *la coerenza con gli obiettivi del PECUP;*
- *la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);*
- *la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare."*

Dubbi nascono, invece, riguardo alle precisazioni circa lo svolgimento del colloquio

Nell'O.M. n. 205 era stata fatta una **precisa distinzione tra l'esame dei candidati con disabilità (art. 20) e l'esame dei candidati con DSA e con altri BES (art. 21)** ed in particolare al comma 5 dell'art 21 era stato ribadito che **"il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la**



commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio."

L'Ordinanza, quindi, indirizzava le Commissioni ad adottare nei confronti degli studenti con DSA le stesse modalità definite per tutti gli studenti, purché venisse tenuto conto di quanto stabilito nel PDP.

La Nota del 6 maggio, invece, afferma che con riferimento ai candidati con disabilità e con DSA ***"non trova applicazione (...) la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019."***

Quindi il *"sorteggio delle buste"* non dovrebbe avvenire per tutti gli studenti. Ci saranno candidati che **non lo faranno**: gli studenti con disabilità (certificati dalla legge 104/92) e quelli con DSA (certificati dalla legge 170/2010).

Con questa Nota gli studenti con DSA non sorteggeranno fra le 3 buste e saranno pertanto allineati agli studenti con disabilità!

Ora le interpretazioni e i pareri sono tra i più diversi.

Forse qualcuno può pensare che il non dover svolgere il colloquio attraverso la scelta delle tre buste sia un vantaggio per un candidato con DSA e che magari lo studente possa scegliere lui l'argomento di avvio del suo colloquio: **ma così non è!**

Sarà sempre la Commissione a scegliere l'argomento in base all'allegato personalizzato del Documento del 15 maggio, con gli argomenti coerenti con il PDP del ragazzo come del resto i materiali che sarebbero stati scelti per le buste!

Quindi, perché non lasciare a questi ragazzi le stesse modalità di svolgimento dell'esame orale degli altri?

"Non vi è alcun motivo che possa indurre a non applicare per i candidati con DSA la procedura". Questo è ciò che scrive l'Associazione Italiana Dislessia (AID) in una lettera al MIUR: *"È il ritorno ad un esame differenziato e certamente non inclusivo, che agli occhi dei compagni ma anche dello stesso candidato con DSA verrà visto, erroneamente, come un "ulteriore privilegio" senza il quale magari non avrebbe avuto la possibilità di conseguire alcun titolo. Nel momento più importante della sua lunga e non sempre facile carriera scolastica l'alunno con DSA, che negli anni spesso si è battuto per non essere considerato e soprattutto non considerarsi "differente" dagli altri, si trova*



ancora una volta “diversificato” nel diritto di poter svolgere il colloquio finale con le stesse modalità di trasparenza dei suoi compagni ma utilizzando strategie idonee alle sue potenzialità ed in coerenza con quanto riportato nel suo PDP.”

La stessa **ANP (Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte professionalità)** ha appena inviato al Ministro Bussetti una lettera in cui sottolinea che la **Nota del 6 maggio contrasta con la stessa normativa specifica sui DSA.**

*“ La legge 170/2010 prevede che, per le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento, si prendano in considerazione le specifiche situazioni soggettive, individuando le modalità didattiche e le forme di valutazione più consone nell’ambito dei percorsi didattici personalizzati, garantendo tempi più lunghi nonché l’adozione di strumenti compensativi. Nella stessa legge, inoltre, si prevede la possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per coloro che siano dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, se oggetto di esame. **Non sono indicate, quindi, altre modalità di differenziazione delle procedure della prova orale se non quelle inserite, eventualmente, nel PDP.***

*Ora, poiché il colloquio in questione si svolge in sessione pubblica, **l’adozione per i candidati DSA di una procedura diversa da quella prevista per gli altri avrebbe l’immediata conseguenza di evidenziarne la diversità, violando le severe condizioni di riservatezza che l’ordinamento giuridico pone a tutela delle persone affette da disturbi neurobiologici.***

Questo il parere di un avvocato: “ La frase “non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019” potrebbe essere mal interpretata ad una lettura superficiale. Infatti, fermo restando che le commissioni di esame dovrebbero applicare **il comma 1 (che descrive le fasi del colloquio) **ma non il 5** (che descrive come si predispongono le buste) , ne deriva che, una volta affermato che per chi ha il PDP il contenuto delle buste sarà conforme ad esso, **l’unica interpretazione possibile è che le loro buste non saranno nel gruppo di tutti gli altri** (per non incorrere in materiali non idonei allo studente DSA e non conformi alle indicazioni del suo PDP), **ma verranno preparate ad hoc e proposte all’orale. Quindi le buste ci dovrebbero essere!”****

Ma sono anche moltissimi gli **studenti con DSA** che, con i loro **genitori**, preferirebbero venisse loro garantita la possibilità di svolgere il colloquio con le stesse modalità degli altri (cioè scegliendo una delle tre buste che il presidente di commissione presenterà con all’interno il materiale di avvio del colloquio coerente con il PDP) ... perché la modalità diversificata li fa sentire facilitati rispetto ai compagni.

Ecco il parere dei genitori di uno studente con DSA che deve svolgere l'esame: *“Non si capisce perché ai nostri ragazzi non sia consentito di scegliere tra almeno 3 prove, ovviamente tutte e tre elaborate in accordo con quanto sancito nel PDP redatto nel corso dell'anno scolastico. In questo modo invece, **fornendo allo studente con DSA una sola prova preconfezionata, si rinforza in lui una del tutto inutile sensazione di diversità e si inducono i suoi compagni a ritenere, una volta di più, che agli alunni con DSA vengano concesse situazioni di privilegio, di fatto inficiando il valore di tanti sforzi compiuti.** Tanto più che questo colloquio è pubblico, come sa bene chi è stato più volte commissario interno o esterno agli Esami, e quindi si svolge di regola alla presenza di genitori, nonni e parenti vari che a loro volta potrebbero esprimere pesanti giudizi sui nostri ragazzi e sul valore effettivo del loro esame.”*

E per gli alunni con disabilità?

In riferimento agli studenti con disabilità, l'art. 20 comma 7 dell'OM 205 afferma:

*“Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, **predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI), da cui prende avvio il colloquio.**”*

L'avvocato Salvatore Nocera precisa anche che *“L'alunno con PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali, ma quelli indicati nel suo PEI; gli obiettivi contenuti nel PEI, peraltro, possono essere adattati alle sue capacità in ogni momento. Pertanto, siccome lo studente raggiungerà sicuramente gli obiettivi che sono stati descritti nel suo PEI, egli non può essere bocciato e deve quindi ricevere l'attestato. La norma è l'art 15 dell'O.M. n. 90/01, che prevede il rilascio dell'attestato agli alunni per i quali è stato adottato un PEI differenziato.”*

<http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=110003>

Però alunno con PEI può essere bocciato, preferibilmente in accordo con la famiglia, nel caso in cui non abbia potuto frequentare regolarmente e si ritenga opportuno fargli ripetere l'anno per poter fargli raggiungere gli obiettivi del PEI: è sufficiente dimostrare che non ha frequentato per motivi di salute e che non è stato possibile al Consiglio di classe valutare i suoi apprendimenti, come stabilito dall'art 7 comma 14 del DPR n. 122/09.

E per gli studenti con altre tipologie di BES?

La Nota del 6 maggio non fa alcun riferimento a loro; quindi **fa fede ciò che è scritto nell' O.M. 205 all'art 21 comma 6.**

“Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non



è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.”

In ogni caso, auguriamo ai tanti giovani che dovranno affrontare questa esperienza finale di un percorso scolastico non sempre facile ... di poterlo svolgere al meglio.